



Ministero della Giustizia



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)

Vista la legge del 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" art. 27;

Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del Corpo della Polizia penitenziaria" art. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 dello Statuto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre;

PREMESSO

che il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (d'ora in poi denominato DAP) - nel quadro di un impegno volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione detenuta, considera l'attività sportiva in carcere elemento essenziale del trattamento dei detenuti;

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi denominato CONI) ha manifestato ampia disponibilità a collaborare nella progettazione e nella realizzazione di specifici programmi sportivi;

che il Ministero della Giustizia - DAP - ed il Coni concordano sulla necessità di realizzare, nell'ambito degli istituti penitenziari, programmi di attività sportiva di carattere stabile e organizzato;

che l'iniziativa "sport in carcere" è diretta non solo al miglioramento della condizione psico-fisica dei detenuti attraverso la pratica di attività ludico-sportive, ma risponde altresì alle esigenze rieducative previste dalla Carta Costituzionale, tenuto conto dei valori di aggregazione e di autodisciplina che caratterizzano l'attività sportiva;

che le parti concordano sulla necessità di collaborare al reinserimento della popolazione detenuta, non solo attivando programmi di pratica sportiva individuale, ma anche organizzando percorsi di avviamento al tirocinio ed alla qualificazione tecnica, che consentano di offrire ai detenuti opportunità

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. Il Ministero della Giustizia – DAP - ed il C.O.N.I. si impegnano a collaborare per attivare nelle strutture penitenziarie, di volta in volta individuate, percorsi di pratica sportiva e formativa mirata al coinvolgimento della popolazione detenuta.
2. Le parti concordano di dare inizio alla collaborazione attraverso il modello già in corso di sviluppo presso gli istituti di Roma (Rebibbia femminile) e Bologna (Casa circondariale), di cui al progetto esecutivo allegato alla presente convenzione e che ne costituisce parte integrante.
3. Le parti, entro sei mesi dalla stipula del presente protocollo, si impegnano a proseguire analoga sperimentazione presso i seguenti istituti individuati dal Ministero della Giustizia – DAP: Firenze (Sollicciano); Milano, Torino (Lorusso Cotugno); Padova (Casa di reclusione); Napoli Secondigliano; Bari (Casa circondariale).
4. Al termine della sperimentazione di cui al precedente comma 2, le parti si impegnano a predisporre congiuntamente un cronoprogramma volto a dare la massima diffusione su tutto il territorio nazionale al modello di pratica sportiva in carcere secondo le modalità di cui al presente protocollo.

Articolo 3

1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto all'art.2, il Ministero della Giustizia – DAP - si impegna, anche in collaborazione con il commissario straordinario per l'emergenza carceraria, alla riqualificazione degli ambienti e degli spazi da destinare alle attività sportive.
2. Il C.O.N.I. si impegna, ove possibile, a farsi promotore verso propri sponsor istituzionali, di interventi a sostegno della sopracitata riqualificazione.
3. Il Ministero della Giustizia - DAP - si impegna ad individuare detenuti che possano, ai sensi dell'art.21 dell'ordinamento penitenziario così come di recente modificato, collaborare a titolo volontario e gratuito alle attività del Coni e degli organismi sportivi da esso riconosciuti

con le modalità che di volta in volta saranno congiuntamente convenute tra le parti.

4. Il Ministero della Giustizia - DAP - anche attraverso le Direzioni d'istituto- si impegna altresì ad individuare singoli progetti, da realizzare in accordo con il Coni e gli organismi sportivi da esso riconosciuti, che possano consentire ai detenuti di svolgere lavori di pubblica utilità, anche attingendo ai fondi della Cassa Ammende.
5. Il Ministero della Giustizia - DAP - si impegna altresì ad impiegare il personale del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Articolo 4

1. Il CONI si impegna, direttamente o tramite gli organismi sportivi da esso riconosciuti, a:
 - a) collaborare per l'attuazione di un programma sportivo annuale rivolto alla popolazione detenuta, comprendente attività sportive sia di squadra che individuali, nelle discipline aventi caratteristiche congeniali sia alle finalità perseguite di rieducazione e formazione dei detenuti, nonché alle strutture ed alle attrezzature già disponibili presso gli Istituti di pena;
 - b) contribuire alla acquisizione di materiale sportivo quale dotazione individuale e collettiva nonché all'approvvigionamento di materiale ed attrezzature necessarie per l'arredo di impianti sportivi e di mezzi da competizione;
 - c) provvedere alla formazione di istruttori;
 - d) assicurare l'impiego di tecnici ed allenatori qualificati al fine di predisporre un'adeguata attività formativa ed educativa della popolazione detenuta.

Articolo 5

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo d'intesa e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, è costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico, composto da quattro componenti, due designati dal Coni e due dal Ministero della Giustizia - DAP. Il Comitato sarà presieduto da uno dei due rappresentanti del Ministero della Giustizia - DAP.

2. Il suddetto comitato, preso atto delle caratteristiche degli impianti sportivi, della tipologia dei detenuti coinvolti e del personale di Polizia Penitenziaria a disposizione per ogni istituto, predisporrà il programma delle attività sportive per i detenuti. Lo svolgimento e la programmazione di tali attività verranno concordati, di volta in volta, con la Commissione prevista in ogni istituto dall'art. 27 dell'Ordinamento Penitenziario.

Articolo 6

Il presente accordo ha validità per tutto il quadriennio olimpico in corso, salvo modifiche ed integrazioni che potranno essere concordate tra le parti.

Roma, 3 dicembre 2013

per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il Presidente
(Giovanni Malagò)

per il Ministero della Giustizia

Il Ministro
(Anna Maria Cancellieri)